

Legge regionale 21 aprile 1965 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Servizio di Tesoreria della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 5 bis

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese inerenti al servizio di Tesoreria della Regione, ivi comprese quelle che discendono dalla necessità di osservare obblighi derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario, secondo le disposizioni previste dalla convenzione di affidamento del servizio di cui all'articolo 5.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 6/2013